



Abuso di posizione dominante e *predatory pricing*. La Commissione sanziona Qualcomm

📅 05/08/2019

📌 SOCIETÀ, DIRITTO EUROPEO E DELLA CONCORRENZA, BENI DI CONSUMO

Roberto A. Jacchia
Sara Capruzzi

In data 18 luglio 2019, la Commissione europea ha nuovamente sanzionato la compagnia statunitense *Qualcomm* per aver abusato della sua posizione dominante nel mercato dei *chipset*¹ in violazione dell'articolo 102 del Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE). Già in passato l'impresa era stata sanzionata per aver impedito ai concorrenti di competere equamente sul mercato effettuando pagamenti significativi ad un cliente chiave a condizione che non acquistasse determinati prodotti da costoro².

In questo caso, la condotta contestata consisteva nell'aver praticato prezzi predatori nel mercato dei *chipset* in banda base. Per prezzi predatori (*predatory pricing*) si intende la strategia, di solito posta in essere da un'impresa dominante, volta ad eliminare od ostacolare i concorrenti tramite la fissazione di prezzi inferiori ai costi di produzione, in modo tale da poterli successivamente aumentare in condizioni di concorrenza ridotta ed ottenere così profitti più elevati. Questa pratica è vietata in quanto si presume che i prezzi fissati al di sotto dei costi

¹ Un *chipset* è l'insieme di circuiti integrati di una scheda madre che si occupano di smistare e dirigere il traffico di informazioni tra le varie componenti della scheda. I *chipset* in banda base consentono a *smartphone* e *tablet* di connettersi alle reti cellulari e vengono utilizzati sia per la trasmissione vocale che di dati.

² Per ulteriori informazioni, si veda il seguente [LINK](#).



variabili medi non abbiano altra logica economica se non quella di eliminare la concorrenza.

Queste pratiche tendono ad essere complesse e difficili da dimostrare; infatti, si tratta del primo caso che la Commissione ha deciso di perseguire negli ultimi 16 anni. Nel 2003, la Commissione aveva sanzionato la *Wanadoo Interactive*, una consociata di *Télécom France*, per abuso di posizione dominante sotto forma di prezzi predatori nei servizi di accesso ad internet basati su ADSL, pratica che aveva limitato il potenziale sviluppo dei concorrenti a scapito dei consumatori in un mercato chiave della società d'informazione³. Tale decisione era stata confermata nel 2009 dalla Corte di Giustizia⁴, che aveva rigettato l'appello presentato da *Télécom France* nei confronti di una precedente sentenza del Tribunale⁵.

L'indagine della Commissione era stata avviata nel luglio 2015, e ad essa avevano fatto seguito le due Comunicazioni degli addebiti dell'8 dicembre 2015 e del 19 luglio 2018, nelle quali la Commissione aveva espresso le sue preoccupazioni. Durante le indagini, la Commissione aveva cercato di ottenere ulteriori informazioni da *Qualcomm*, prima tramite una lettera di richiesta nel gennaio 2017 e successivamente, data l'assenza di risposta, mediante una decisione formale del 31 marzo 2017. In data 13 giugno 2017, *Qualcomm* aveva presentato al Tribunale un ricorso per l'annullamento di tale decisione con domanda di sospensione o adozione di provvedimenti provvisori. Il ricorso era stato respinto dal

Tribunale, che in data 9 aprile 2019 aveva confermato integralmente la decisione della Commissione⁶. Contro la sentenza del Tribunale la *Qualcomm* aveva successivamente proposto un ricorso in appello alla Corte di Giustizia.

Il mercato di riferimento preso in esame dalla Commissione è quello dei *chipset* conformi al sistema mobile universale di telecomunicazioni (*Universal Mobile Telecommunications System*) UMTS⁷, nel quale la *Qualcomm*, grazie alle sue ingenti quote di mercato⁸ e alle elevate barriere all'ingresso, risulta aver detenuto una posizione dominante tra il 2009 e il 2011. Una posizione dominante non è illegale *per se* ai sensi della normativa europea antitrust, a condizione che le imprese non ne abusino limitando la concorrenza. Nella fattispecie, dall'indagine della Commissione è emerso che la *Qualcomm* aveva venduto sottocosto determinate quantità di tre dei suoi *chipset* a *Huawei* e *ZTE*, due clienti strategici, con l'intenzione di eliminare il suo principale *competitor*, *Icera*, che all'epoca dei fatti stava consolidando la sua posizione nel mercato di riferimento.

La natura mirata delle concessioni sui prezzi ha permesso a *Qualcomm* di massimizzare l'impatto negativo su *Icera*, minimizzando al tempo stesso l'effetto sui propri ricavi complessivi. Questo giudizio da parte della Commissione è suffragato dai numerosi elementi raccolti durante le indagini, che mostrano una coerente logica anticoncorrenziale complessiva volta ad impedire ad *Icera* di espandersi e rafforzare la propria presenza sul mercato.

³ Per ulteriori informazioni, si veda il seguente [LINK](#).

⁴ CGUE 02.04.2009, Causa C-202/07 P, *France Télécom SA contro Commissione delle Comunità europee*.

⁵ Tribunale dell'UE 30.01.2007, Causa T-340/03, *France Télécom SA contro Commissione delle Comunità europee*.

⁶ Tribunale dell'UE 09.04.2019, Causa T-371/17, *Qualcomm, Inc. e Qualcomm Europe, Inc. contro Commissione europea*.

⁷ L'UMTS costituisce l'insieme di tecnologie per la telefonia mobile di terza generazione (3G), ed è uno *standard* utilizzato a livello europeo che permette di trasferire contenuti multimediali a banda larga. Il trasferimento dei dati avviene a pacchetto e si può indirizzare traffico voce, dati e diverse informazioni multimediali, compresa la trasmissione di video e audio in tempo reale. La velocità di trasmissione è differente a seconda del luogo in cui ci si trova.

⁸ Che ammontano a circa il 60%, quasi tre volte quelle del suo principale concorrente.

Non essendovi prova di eventuali ragioni legittime che potessero giustificare tale pratica, la Commissione ha concluso che il comportamento di *Qualcomm* ha avuto un impatto negativo significativo sulla concorrenza, condannandola al pagamento di un'ammenda di circa 242 milioni di euro ed intimandole *pro futuro* di astenersi da tali pratiche o altre pratiche con effetto equivalente. L'ammenda, calcolata conformemente agli Orientamenti della Commissione⁹, ha tenuto conto della durata e della gravità dell'infrazione.

I casi di prezzi predatori non sono frequenti. In Italia, nel caso *Diano/Tourist Ferry Boat-Caronte Shipping-Navigazione Generale Italiana* del 2002¹⁰, l'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) aveva condannato per abuso di posizione dominante nel settore del traghettamento di mezzi gommati e passeggeri attraverso lo Stretto di Messina, le imprese *Tourist Ferry Boat Spa, Caronte Spa e Navigazione Generale Italiana Spa*, le quali, a seguito dell'ingresso dell'impresa *Diano* nel mercato del servizio di traghettamento attraverso lo Stretto, avevano dato vita ad una politica di prezzi predatori volta ad ostacolare le attività del nuovo entrante. In tale occasione, l'AGCM aveva stabilito il *test* per determinare quando i prezzi potessero essere considerati predatori: "... a) se il prezzo è inferiore al costo incrementale medio di

breve periodo deve essere considerato di natura predatoria; b) se il prezzo è superiore al costo incrementale medio di lungo periodo non può essere considerato di per sé predatorio; c) se il prezzo è compreso tra i due costi, la valutazione dell'eventuale comportamento predatorio necessita di ulteriori elementi e dell'esame del contesto competitivo in cui esso si inserisce..."¹¹.

Inoltre, nel 2011, l'AGCM ha sanzionato Poste Italiane per avere abusato della propria posizione dominante¹², attuando condotte tese a escludere i concorrenti dai mercati del servizio di recapito a data e ora certa e del servizio di notifica attraverso messo notificatore. Nella fattispecie, l'AGCM ha rilevato che Poste Italiane, a partire dal 2007, aveva sfruttato il proprio potere di mercato, detenuto nei servizi postali tradizionali e fondato, tra l'altro, sul possesso di una rete integrata, per entrare sia nel mercato del servizio di recapito "a data e ora certa" che in quello del servizio di notifica attraverso messo, applicando prezzi predatori, che non sarebbero stati praticabili dai concorrenti in quanto resi possibili dalla mancata imputazione di costi relativi all'utilizzo della rete già usata per il servizio universale.

⁹ Orientamenti per il calcolo delle ammende inflitte in applicazione dell'articolo 23, paragrafo 2, lettera a), del regolamento (CE) n. 1/2003, *GUUE C 210 del 01.09.2006*.

¹⁰ AGCM 17.04.2002, Caso A267, *Diano/Tourist Ferry Boat-Caronte Shipping-Navigazione Generale Italiana*. Disponibile al seguente [LINK](#).

¹¹ *Ibid.*, punto 144.

¹² AGCM 14.12.2011, Caso A413, *TNT Post Italia/Poste Italiane*.



Roberto A. Jacchia

PARTNER

 r.jacchia@dejalex.com

 +39 02 72554.1

 Via San Paolo 7
20121 - Milano



Sara Capruzzi

ASSOCIATE

 s.capruzzi@dejalex.com

 +32 (0)26455670

 Chaussée de La Hulpe 187
1170 - Bruxelles

MILANO

Via San Paolo, 7 · 20121 Milano, Italia
T. +39 02 72554.1 · F. +39 02 72554.400
milan@dejalex.com

ROMA

Via Vincenzo Bellini, 24 · 00198 Roma, Italia
T. +39 06 809154.1 · F. +39 06 809154.44
rome@dejalex.com

BRUXELLES

Chaussée de La Hulpe 187 · 1170 Bruxelles, Belgique
T. +32 (0)26455670 · F. +32 (0)27420138
brussels@dejalex.com

MOSCOW

Ulitsa Bolshaya Ordynka 37/4 · 119017, Moscow, Russia
T. +7 495 792 54 92 · F. +7 495 792 54 93
moscow@dejalex.com